

36 Contributi degli IdR agli uffici diocesani

D. È ancora in vigore la tassa da corrispondere agli uffici diocesani e a quanto ammonta l'importo?

R. La tassa o contributo, a norma del canone 1264 n. I, prevista di competenza dei Vescovi della provincia ecclesiastica. In base alla decisione della CEI è stata votata la tassa suddetta da corrispondere in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche sia sacerdoti che laici.

La tassa è entrata in vigore dall'anno scolastico 1987/ 1988 e dalla stessa data i Vescovi diocesani cessarono di avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla S. Congregazione del Concilio. In precedenza infatti potevano trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota parte degli stipendi degli IdR. Successivamente la delibera in argomento è stata modificata nella parte che riguarda gli IdR sacerdoti, per i quali non si tiene conto del contributo ai fini dell'integrazione nella retribuzione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero. Per quanto riguarda l'ammontare dell'importo il contributo è di L. 100.000 annue riducibili, a giudizio del Vescovo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (nelle scuole secondarie) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (nelle scuole materne o elementari).

TULLIO CAPPELLI

Quesito 395

Domanda

**Carissimo Nicola,
vorrei sapere se esiste qual è la delibera della CEI che prevede una tassa per gli Insegnanti di religione.
Buone vacanze, se vai.
Ciao.**

Risposta

E' la Delibera CEI del 1987

Deliberazioni dell'Assemblea Generale in materia tributaria canonica *(Notiziario CEI 1987 1/21-23)*

I. Tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici:

a) L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264, n. 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue [euro 51,65], riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari).

[b)]³⁹

c) La tassa entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-1988, e dallo stesso periodo i Vescovi diocesani cesseranno di avvalersi della facoltà, loro riconosciuta con lettera della Sacra Congregazione del Concilio in data 20 novembre 1963, di trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

³⁹ Lettera abrogata con determinazione della XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/214). Per completezza di informazione si riporta il testo della lettera abrogata: "Dell'importo versato i sacerdoti potranno tener conto ai fini dell'eventuale integrazione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, riducendo dell'equivalente la misura dello stipendio dichiarato."